

- All' **A.G.R.E.A**
agea@postacert.regione.emilia-romagna.it
- All' **APPAG Trento**
appag@pec.provincia.tn.it
- All' **ARCEA**
protocollo@pec.arcea.it
- All' **ARPEA**
protocollo@cert.arpea.piemonte.it
- All' **A.R.T.E.A**
arte@cert.legalmail.it
- All' **A.V.E.P.A**
protocollo@cert.avepa.it
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
protocollo@pec.agea.gov.it
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
opr@pec.regione.lombardia.it
- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
organismopagatore.landeszahlstelle@pec.prov.bz.it
- All' Organismo Pagatore **ARGEA
Sardegna**
agea@pec.agenziaagea.it
- All' Organismo Pagatore **della Regione
Friuli Venezia Giulia**
opr@certregione.fvg.it
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
caa.coldiretti@pec.coldiretti.it
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
segreteria.caa@pec.confagricoltura.it
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
amministrazionecaa-cia@legalmail.it
- Al **CAA Caf Agri**
caacafagri@pec.caacafagri.com

- Al **CAA degli Agricoltori**
caadegliagricoltori@arubapec.it
- Al **Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati**
segreteria@pec.peritiagrari.it
- Al **Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali**
ufficioprotocollo@conaf.it
- Al **Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati**
agrotecnici@pecagrotecnici.it
orlandi@pecagrotecnici.it
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**
-Dir. Gen. delle politiche Internazionali e dell'Unione europea
piue.direzione@pec.masaf.gov.it
- Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
area.marketingterritoriale@regione.veneto.it
- Alla **Leonardo S.p.A**
cybersecurity@pec.leonardo.com
- All' **RTI Lotto 2 - Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici**
protocollo-lotto2@pec.it
- Alla **EY Advisory S.p.A**
eyadvisory@legalmail.it

OGGETTO: Chiarimenti relativi all'intervento Eco-schema 4 (pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento) nonché in materia di sanzioni applicate agli eco-schemi – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24.

Con riferimento alle materie in oggetto, al fine di armonizzare le procedure istruttorie e di controllo degli Organismi pagatori, con la presente circolare si forniscono talune precisazioni a seguito di richieste di chiarimenti pervenute e sono eseguite talune modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24 in materia di applicazione delle sanzioni per l'intervento Eco-schema 4.

1. Avvicendamento biennale

Il ciclo di rotazione prevede l'avvicinarsi sulla medesima superficie di:

- colture depauperanti, come ad esempio: cereali autunno-vernini: frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.;
- colture miglioratrici, come ad esempio: pisello, fava, favino, favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla;
- colture da rinnovo elencate nell'allegato 8 del DM 23.12.2022 n. 660087 come integrato dal DM 28.06.2024 n. 289235;
- nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo l'impegno è assolto ipso facto.

Ai fini del rispetto dell'impegno "almeno biennale" all'avvicendamento previsto dall'art. 20, comma 1, lettera a), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, si precisa che l'agricoltore può rispettare l'avvicendamento nel corso di un biennio, terminato il quale può iniziare o meno un nuovo biennio. Si riportano, di seguito, alcune casistiche esemplificative.

Esempio 1

Anno 2023	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	
Anno 2024	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	Il biennio 2023/2024 è concluso
Anno 2025	Non richiede eco-schema 4		Non è previsto l'obbligo di richiesta per ulteriore anno, essendosi concluso il biennio 2023/2024

Anno 2026	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	L'anno 2026 è il primo anno di un nuovo biennio 2026-2027
Anno 2027	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	L'anno 2027 è il secondo anno di un nuovo biennio 2026-2027. Il biennio 2026-2027 è concluso.

Esempio 2

Anno 2023	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	
Anno 2024	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	Il biennio 2023/2024 è concluso
Anno 2025	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	L'anno 2026 è il secondo anno di un nuovo biennio 2025-2026. Il biennio 2025/2026 è concluso
Anno 2026	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	Il biennio 2025/2026 è concluso

Esempio 3

Anno 2023	Non richiede eco-schema 4		
Anno 2024	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	L'anno 2024 è il primo anno di un nuovo biennio 2024-2025.
Anno 2025	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	L'anno 2025 è il secondo anno di un nuovo biennio 2024-2025. Il biennio 2024/2025 è concluso
Anno 2026	Non richiede eco-schema 4		Non è previsto l'obbligo di richiesta per ulteriore anno, essendosi concluso il biennio 2024/2025

Esempio 4

Anno 2023	Eco-schema 4	Richiesto e non rispettato	Caso A. Infrazione grado basso > sanzione 2023 sospesa > Obbligo di richiesta nel 2024
-----------	--------------	----------------------------	---

			Caso B. Infrazione grado medio-alto > applicata sanzione 2023 > No obbligo di richiesta nel 2024 (solo per la sospensione della sanzione)
Anno 2024	Eco-schema 4	Richiesto	Caso A. Se non ripete infrazione conferma pagato 2023 e pagamento 2024. Se ripete infrazione, applicazione sanzione sospesa per il 2023, unitamente alla sanzione prevista per il 2024. Caso B. Se non ripete infrazione pagamento 2024.

Esempio 4-bis

Anno 2023	Eco-schema 4	Richiesto e non rispettato	Caso A. Infrazione grado basso > sanzione 2023 sospesa > Obbligo di richiesta nel 2024 Caso B. Infrazione grado medio-alto > applicata sanzione 2023 > No obbligo di richiesta nel 2024 (solo per la sospensione della sanzione.)
Anno 2024	Eco-schema 4	Richiesto e non rispettato	Caso A. si procede con l'applicazione della sanzione su anno 2024 e il recupero della sanzione sospesa anno 2023 Caso B. si procede con l'applicazione della sanzione su anno 2024

Esempio 5

Anno 2023	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	
Anno 2024	Eco-schema 4	Non rispettato	Infrazione di qualsiasi tipo -> sanzione nel 2024 e recupero della stessa sanzione nel 2023. Si conclude il biennio 2023/2024
Anno 2025	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	L'anno 2025 è il primo anno di un nuovo biennio 2025-2026
Anno 2026	Eco-schema 4	Richiesto e pagato	Il biennio 2025/2026 è concluso

In sintesi, ciascun biennio, sia ai fini della verifica del rispetto dell'avvicendamento che dell'applicazione di eventuali sanzioni (art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42) deve essere trattato autonomamente rispetto ad un precedente o successivo biennio. Nel caso dell'esempio 2, occorre considerare il biennio 2023/2024 ed il successivo 2025/2026.

Terminato un biennio, l'agricoltore può non iniziare un nuovo biennio.

Se durante il periodo di esecuzione della rotazione biennale il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro, rinuncia e/o mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

Qualora l'impegno assunto con l'eco-schema 4 sia interrotto a causa della perdita delle superfici avvicendate e in assenza di subentro agli impegni da parte di altro soggetto, si procede al recupero del premio già erogato per il primo anno, salvo che la perdita delle superfici non sia dovuta a circostanza eccezionale/causa di forza maggiore, intendendosi come tale una circostanza anormale, imprevedibile, indipendente dall'operatore poiché totalmente fuori dal suo controllo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, non rientra nella nozione di forza maggiore il mancato rinnovo del contratto di affitto o di comodato delle superfici).

Inoltre, come già previsto dalla circolare AGEA prot. n. 21371 del 14.03.2024, si rammenta che per tutte le domande SIGC presentate nell'anno 2024 per gli aiuti diretti e per gli interventi/misure dello sviluppo rurale, le eventuali differenze di superficie derivanti dall'applicazione del nuovo SIPA

determinano esclusivamente la riduzione delle superfici ammissibili al pagamento, senza l'applicazione di sanzioni o esclusioni. In altri termini, qualora la superficie accertata dal nuovo SIPA sia inferiore a quella già oggetto di impegni riferiti al precedente SIPA, a partire dal 2024 il pagamento viene eseguito sulla base della superficie inferiore accertata dal nuovo SIPA senza che l'agricoltore subisca l'applicazione di sanzioni/esclusioni.

Si chiarisce che, l'eventuale passaggio di superficie da ZVN o Natura 2000 a zona non vincolata o viceversa non determina la perdita di ammissibilità delle superfici stesse ma rileva esclusivamente ai fini del pagamento dell'anno, in considerazione dello specifico "unit amount" previsto.

Si precisa che la superficie oggetto d'impegno è quella accertata per ogni singolo intervento nell'anno di inizio impegno, al lordo di riduzioni e sanzioni. Tale superficie è quindi quella che dovrà essere oggetto di impegno nel successivo anno, salvo quanto precisato al successivo paragrafo 2.

2. Eco-schema 4 – Interruzione adempimento impegno biennale iniziato nella campagna 2023

Con riferimento all'eco-schema 4 di cui all'art. 20 del DM 23.12.2022 n. 660087 che prevede, tra l'altro, un impegno biennale da parte del beneficiario al rispetto dell'avvicendamento, viste le numerose richieste pervenute, è stato richiesto ai Servizi della Commissione europea un parere in ordine alla possibilità di manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere agli impegni almeno biennali.

La Commissione europea, con nota Ares(2024)5542972 del 31 luglio 2024, non ha sollevato obiezioni in merito alla possibilità di uscita anticipata dagli impegni biennali. Anche il Masaf, con nota prot. n. 453635 del 16 settembre 2024, ha chiesto ad AGEA di dare istruzioni agli Organismi pagatori per consentire la presentazione delle manifestazioni di volontà degli agricoltori di non proseguire l'impegno nel 2024.

Alla luce di quanto sopra, gli agricoltori che nella campagna 2023 hanno richiesto il sostegno dell'eco-schema 4 possono manifestare la volontà di non proseguire nel 2024 e, conseguentemente, di non adempiere alla rotazione almeno biennale, alle seguenti condizioni:

- le parcelle/appezzamenti in cui non è stata applicata la rotazione sono escluse dall'aiuto per la campagna 2024 e deve essere eseguita la restituzione di quanto già ricevuto per l'anno di domanda 2023;

- gli agricoltori che manifestano la volontà di non proseguire nell'eco-schema 4 non potranno presentare una nuova domanda di adesione all'eco-schema 4 nel 2024, come primo anno del biennio 2024-2025 sulle stesse superfici oggetto di prosecuzione dell'avvicendamento iniziato nel 2023.

In particolare, come anche chiarito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota prot. n. 591343 dell'8 novembre 2024, la rotazione almeno biennale costituisce "Impegno principale", adempiuto o non adempiuto, pertanto non graduabile e, pertanto, per tale specifico impegno, non trova applicazione la disciplina prevista dall'art. 10 del D.lgs. n. 42/2023, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 188/2023 e dal DM 26 febbraio 2024 n. 93348 relativa ai criteri comuni di controllo e agli indici di verifica degli impegni.

Pertanto, qualora l'agricoltore non intendesse confermare in tutto o in parte la richiesta di aiuto nel secondo anno sulla superficie accertata il primo anno, gli Organismi pagatori procedono al recupero di quanto erogato nel primo anno del biennio, limitatamente alla parte di superficie sulla quale non è stata confermata la volontà di proseguire nell'avvicendamento nel secondo anno.

Rimane ferma l'applicazione della disciplina dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, qualora sulla superficie richiesta a premio dopo la rinuncia parziale, non sia rispettato l'impegno principale (rotazione colturale).

Alla luce di quanto sopra, la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 09.04.24 ed in particolare dal paragrafo 6 relativo all'eco-schema 4 continua a trovare applicazione per i soli altri impegni previsti per l'intervento in esame sulle superfici mantenute ad impegno.

Gli Organismi pagatori definiscono con apposite istruzioni operative la procedura per garantire l'attuazione di quanto sopra, raccogliendo le manifestazioni in questione e provvedendo, secondo le ordinarie procedure, al recupero degli importi erogati nel 2023 per gli agricoltori che presentano rinuncia.

3. Applicazione della sanzione sugli eco-schemi 2-3-4 e 5

L'art. 10, comma 1, del D.lgs. 17 marzo 2023, n. 42 stabilisce che "*Nel caso di impegno pluriennale, si procede, altresì, al recupero dell'aiuto erogato negli anni precedenti nella stessa misura determinata nell'anno dell'accertamento*".

Nel caso dell'eco-schema 4, come precisato al precedente paragrafo 1, l'agricoltore può assolvere l'obbligo di avvicendamento nel corso di un biennio, cui eventualmente può succedere un ulteriore

biennio. Tuttavia, in caso di accertamento di violazione, il recupero di quanto già erogato è eseguito unicamente rispetto all'anno precedente che fa parte del biennio nel quale è stata riscontrata la violazione, facendo quindi salvi eventuali bienni precedenti già conclusi.

Esempio:

anno 2023: eco-schema 4 pagato senza sanzioni;

anno 2024: eco-schema 4 pagato senza sanzioni;

anno 2025: eco-schema 4 pagato senza sanzioni;

anno 2026: il controllo del rispetto dell'impegno comporta un calcolo GED con sanzione pari al 50%.

Il recupero dell'aiuto già erogato è relativo esclusivamente al pagamento del 2025 e non retroagisce al precedente biennio 2023/2024.

L'art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 42/2024 stabilisce che *"per l'anno 2023, è sospesa l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, a condizione che l'infrazione sia di grado basso e che il beneficiario inadempiente presenti domanda per il medesimo regime nel 2024"*. L'Allegato 3 al DM MASAF n. 93348/2024 prevede che *"si considera di grado basso la percentuale del 30% ai sensi del comma 5 dell'articolo 10 del presente decreto"*

Conseguentemente, sono da sottoporre a controllo nella campagna 2024 i beneficiari di Eco-schemi a superficie (Eco 2-3-4-5) che rientrano in tutte le seguenti condizioni:

- nel controllo 2023 hanno avuto esito negativo per gli impegni degli eco-schemi **E**
- è stata applicata una riduzione pari o inferiore al 30% **E**
- abbiano presentato per la campagna 2024 una domanda per il medesimo Eco-schema.

Qualora pur a fronte di un esito negativo del controllo, l'applicazione della procedura di calcolo delle sanzioni abbia determinato l'applicazione di una percentuale di riduzione pari a 0, non è necessario eseguire il controllo nella campagna 2024.

4. Calcolo dei parametri GED - Gravità, Entità e Durata per gli eco-schemi 2-3-4-5

In relazione a tutti gli eco-schemi a superficie, i parametri di portata, gravità e durata vanno calcolati a livello di singolo impegno e non per intervento.

Pertanto, il GED va calcolato su ogni singolo impegno (ad esempio nel caso dell'eco-schema 2 l'agricoltore che aderisce sottoscrive automaticamente 4 impegni) e il valore ottenuto per un impegno violato (GED = Gravità, Entità e Durata) si somma al valore ottenuto per un eventuale altro impegno

violato (altro GED), per ottenere un unico punteggio, arrotondato al secondo decimale per difetto (0,01-0,05) o per eccesso (> 0,05).

In caso di violazione di un impegno per una superficie minore o uguale 1 ha, qualora il livello della portata sia 0, non si applica la sanzione.

Si ribadisce, inoltre, che prima di applicare il regime sanzionatorio previsto per il mancato rispetto degli impegni, si procede al calcolo dell'ammissibilità della superficie, individuando la superficie determinata per l'anno di campagna in questione sulla base dei consueti controlli SIGC. Eseguita tale operazione, sulla predetta superficie si verifica il rispetto degli impegni e si applica la procedura disciplinata dalla circolare AGEA prot. n. 28624 del 9 aprile 2024.

Si riporta di seguito un esempio di procedura di applicazione delle sanzioni.

Superficie richiesta in domanda ECO 4 (ha)	10
Superficie oggetto di controllo tempestivo (ha)	6
Numero appezzamenti controllati per impegno 2 - 3	10
Superficie escluse da controllo tempestivo e oggetto di controllo amministrativo (ha)	4
Superficie determinata a seguito di controllo amministrativo (ha)	3,5
Superficie rilevata non ammissibile a seguito di controllo amministrativo (ha)	0,5
Superficie determinata a seguito di controllo tempestivo (ha)	5
Superficie rilevata non ammissibile a seguito di controllo tempestivo (ha)	1
Superficie determinata per esito SIGC (ha)	8,5
Superficie anomala per esito SIGC (ha)	1,5
Esito SIGC (sup.anomala / sup.determinata)	18%
Superficie liquidabile (HA)	
<ul style="list-style-type: none"> • classe di scostamento => 2 volte superficie anomala • superficie determinata - 2 volte scostamento = (36%) 	5,4
Superficie determinata Impegno 02 (ha)	8,5
Superficie corrispondente ad Impegno 02 non rispettato (ha)	2
Calcolo portata Impegno 02 BASSA= 1	24%
Numero appezzamenti KO su Impegno 02	4
Superficie determinata per Impegno 03 (ha)	8,5
Superficie corrispondente ad Impegno 03 non rispettato (ha)	1,5
Calcolo portata Impegno 03 = nulla	18%
Numero appezzamenti KO su Impegno 03	2

Calcolo GRAVITA' = ALTA per violazione di più impegni (2 e 3) con portata valorizzata = 5 su tutti gli impegni con portata valorizzata e non nulla	5
Calcolo DURATA Impegno 02= BASSA (per portata bassa e gravità alta)	1
Calcolo DURATA Impegno 03= BASSA (per portata bassa e gravità alta)	1
Livello infrazione GED per Impegno 02: portata media - gravità alta - durata bassa => punteggio 7	2,3
Livello infrazione GED per Impegno 03: portata media - gravità alta – durata bassa => punteggio 7	2,3
Calcolo GED complessivo per Eco-schema = 50%	4,6
Sanzione per infrazione Impegni ECO 4 <ul style="list-style-type: none"> • Superficie liquidabile SIGC - 50% 	2,7
Sanzione nel caso di eventuale presentazione tardiva =5% <ul style="list-style-type: none"> • Superficie liquidabile SIGC - 5% 	0,27
Superficie liquidabile al netto delle sanzioni SIGC - infrazione impegni e presentazione tardiva	2,43
Importo Unitario ad ettaro per Eco-schema 2 (euro)	100
Totale da erogare per Eco-schema 4 (euro)	243
Eventuale sanzione per condizionalità BCAA4 = 0 8%	19,44

Si precisa che il calcolo dell'importo finale da erogare deve essere eseguito dopo la decurtazione relativa a eventuali sanzioni per difformità di superficie e prima della decurtazione per eventuali giorni di ritardo.

5. Ulteriori precisazioni

L'art. 3 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 ha integrato l'elenco delle colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 ai fini dell'impegno dell'avvicendamento dell'eco-schema 4. Tali nuove colture si prendono in considerazione per la verifica dell'avvicendamento del biennio 2023/2024. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l'agricoltore ha coltivato nel 2023 la superficie con la coltura coriandolo richiedendo l'eco-schema 4 (I anno) e nel

2024 ha coltivato, sulla stessa superficie, il grano duro, richiedendo nuovamente l'eco-schema 4 (II anno), avrà diritto a percepire l'aiuto in questione sia nel 2023 che nel 2024.

Ai fini del conteggio del glifosato per il rispetto degli impegni previsti per l'eco-schema 4, in presenza di una pluralità di colture che insistono sulle superfici coltivate, si specifica quanto segue.

Il DM 23 dicembre 2022, n. 660087 prevede il divieto di uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari su colture leguminose e foraggere, mentre sulle colture da rinnovo consente esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata o produzione biologica. Ciò premesso, il conteggio del glifosato previsto dall'eventuale disciplinare di lotta integrata si applica esclusivamente sulle colture da rinnovo per le quali si sceglie di adottare la tecnica della difesa integrata. Per le colture depauperanti (come il frumento duro), visto che il citato DM non vieta l'utilizzo dei diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, se non sono gestite in regime di disciplinare integrato, l'impiego del glifosato avviene nel rispetto delle quantità massime distribuibili indicate in etichetta. Non rientrano invece nel calcolo né le colture foraggere né le leguminose (erba medica) sulle quali non è consentito l'uso di diserbanti chimici e altri prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO
(Dr. Salvatore Carfi)